
**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE
ANNI 2021-2026 - CIG 8846116DD8.**

QUESITO N. 1

OGGETTO: In riferimento al punto 7.2 "Requisiti di capacità economica finanziaria", ed in particolare alla seguente dicitura:

"Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante."

si chiede gentilmente di specificare i documenti considerati idonei dalla stazione appaltante alternativi alle referenze.

In Risposta:

Con riferimento alla richiesta in oggetto, si specifica che qualora per fondati motivi il concorrente non sia in grado di presentare le referenze richieste al punto 7.2 del Disciplinare di gara, la Stazione Appaltante considera idonei i documenti indicati nell'allegato XVII, parte I, al D.lvo 50/2016 e s.m.i., come specificato all'art. 86, comma 4 del Codice, ovvero:

"Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;*
- b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;*
- c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili."*

QUESITO N. 2

OGGETTO: Con riferimento all'Allegato 15 si chiede cortesemente di esplicitare il calcolo che ha determinato la voce "50% Corrispettivi CONAI" indicando i corrispettivi considerati e se possibile indicare le fasce di qualità del materiale (multileggero, carta e cartone, vetro).

In Risposta: Con riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che per quanto riguarda il calcolo dei corrispettivi CONAI sono stati utilizzati i valori di riferimento dell'ACCORDO ANCI CONAI 2020-2024. Per le frazioni COMIECO si sono adoperati i corrispettivi dell'Allegato Tecnico con percentuale di *fms* stimata pari al 42-40% in peso relativamente alla frazione congiunta. Per quanto riguarda COREVE si è applicata la FASCIA B a cui sono detratti i costi per lo stoccaggio. Per il multimateriale si è definito il corrispettivo del flusso D con scarti da RD stimati in circa il 15% e costi di selezione.

QUESITO N. 3:

OGGETTO: Con riferimento all'Allegato 14 si chiede cortesemente di integrare l'elenco fornito con le patenti, se in possesso di Carta di Qualificazione del conducente, integrazioni salariali e limitazioni lavorative.

In Risposta: Con riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che le informazioni richieste dalla stazione appaltante all'appaltatore uscente sono quelle che risultano riportate al comma 3 dell'ART. 6 del CCNL di riferimento come da prassi per le gare del settore dei servizi ambientali.

QUESITO N. 4

OGGETTO: Si chiede cortesemente l'elenco (possibilmente in excel) delle utenze domestiche e non domestiche riportanti almeno l'indirizzo ed il numero civico.

In Risposta: Con riferimento alla richiesta in oggetto, si veda il documento "Elenco utenze" caricato in data odierna sulla Piattaforma Sintel – www.ariaspa.it, nella sezione "Documentazione di gara". Nell'ottica dei principi di minimizzazione e necessità in tema di diffusione dei documenti, si è ritenuto di fornire un dato sufficiente ai fini della redazione del progetto in appalto. L'elenco contempla solo la tipologia di utenza e la via (UD=utenza domestica e ND=utenza non domestica), ogni riga è un'utenza presente nella via indicata.

QUESITO N. 5

OGGETTO: Si chiede cortesemente come siano considerate le nuove disposizioni emanate da ARERA relativamente alle modalità di definizione del costo del servizio (delibera 443/2019) e come queste trovino attuazione all'interno della documentazione di gara. Per esempio: a. si chiede come gestire il fatto che gli investimenti attuali sono riconosciuti nei piani finanziari a+2 (Es. se si compra un automezzo nel 2022, questo genererà componenti tariffarie dal 2024); b. si chiede di confermare che nel caso di avvicendamento nella gestione del servizio, con la presente procedura di gara, il nuovo affidatario non sia tenuto a corrispondere all'attuale gestore uscente i conguagli spettanti (ad esempio a titolo di quote di ammortamento residuo) già quantificati ed approvati dall'Ente Territorialmente competente negli attuali piani finanziari

In Risposta: Con riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che le disposizioni di Arera di cui alle Deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/rif (MTR-2), che ha sostituito la Del 443/2019, e costituisce il riferimento per la predisposizione dei PEF 2022-2025 riguarda unicamente l'ammontare complessivo massimo della TARI e non ha e non può avere per ora, in attesa della pubblicazione da parte di Arera della bozza di contratto di servizio, alcuna ricaduta sulla documentazione di gara.

Relativamente ai 2 esempi fatti per l'esempio a) se il gestore volesse riconosciuta una parte dei costi senza attendere il lag regolatorio (che è comunque insito nel metodo di regolazione) potrebbe richiedere all'ETC (Ente Territorialmente Competente), in questo caso il Comune, il riconoscimento di COlexp (Costi Operativi Incentivanti) se gli investimenti hanno ricadute sulla qualità e il perimetro dei servizi erogati; per l'esempio b) si faccia riferimento all'art. 20 dell'Allegato A della Del 363/2021 di ARERA.

QUESITO N. 6

OGGETTO: Tra i requisiti di idoneità di cui al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara, al punto C, si avanza la seguente richiesta: Autorizzazione/i regionali/provinciali, in corso di validità, per le attività di recupero e/o smaltimento, di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.L.vo 152/06 necessarie per la gestione dei servizi di recupero/smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero iscrizione cat. 8 classe D dell'Albo Gestori Ambientali (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi) e contratto di avvalimento e/o altro rapporto contrattuale a dimostrazione della disponibilità di impianti di gestione rifiuti. All'art. 49 del CSA (Recupero e smaltimento rifiuti), viene inserito il seguente paragrafo: Qualora tale impianto non sia gestito dal Prestatore del servizio, il servizio dovrà essere reso dal Prestatore del servizio in regime di subappalto di cui all'art. 105 del D.Lvo 50/2016. Posto che l'attività di intermediazione è un'attività tipica del gestore di rifiuti che permette la gestione degli stessi pur non avendo la titolarità di impianti, si chiede se la stazione appaltante, in linea con la giurisprudenza prevalente, conferma che la gestione del rifiuto NON sia da ritenersi subappalto ex art. 105 d.lgs. 50/16.

In Risposta: Con riferimento alla vostra richiesta, si conferma che l'attività di intermediazione ovvero di gestione del rifiuto anche in assenza di titolarità di impianti NON è da ritenersi subappalto ex art. 105 d.lgs. 50/16. La frase di cui all'art. 49 del CSA fa riferimento a situazioni di fermo impianto in cui il Prestatore del servizio (intermediario o titolare dell'impianto) debba appoggiarsi ad altri impianti per il breve periodo di risoluzione delle cause tecniche che hanno determinato il fermo impianto.
Si conferma il requisito richiesto dal Disciplinare di gara al paragrafo 7.1 punto c).

QUESITO N. 7

OGGETTO: Al paragrafo 17.3.2 del Disciplinare di gara (Documentazione a corredo), punto 5. PASSOE, viene richiesto "in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice". Si chiede conferma che trattasi di refuso legato alla previgente normativa.

In Risposta: Con riferimento alla vostra richiesta si conferma che trattasi di refuso legato alla previgente normativa.

QUESITO N. 8:

OGGETTO: Al paragrafo 17.3.2 del Disciplinare di gara (Documentazione a corredo), punto 7, viene richiesta anche copia conforme della certificazione di cui all'art. 7.3 lett. c) del presente disciplinare. Si chiede conferma che trattasi di refuso e che deve intendersi la certificazione di cui all'art. 7.3 lett. d).

In Risposta: Con riferimento alla richiesta in oggetto, si conferma che trattasi di refuso e che il riferimento alla certificazione è da intendersi quello di cui all'art. 7.3 lett d) ovvero "*Possesso della certificazione di conformità del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 14001:2015, riferita alle attività di raccolta e trasporto rifiuti*".

QUESITO N. 9

OGGETTO: Con riferimento alla fornitura di sacchi per la frazione PSA, all'art. 21 del CSA si indica che le mazze devono essere confezionate in rotoli da 10 pezzi, mentre al punto 3.2 dell'allegato 2 la quantità di sacchi per rotolo viene indicata in 10/15. La stazione appaltante ritiene corretta la fornitura di mazze da 15 pezzi?

In Risposta: Con riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che gli standard minimi relativi alle forniture sono riportati all'Allegato 13 - *Standard minimi dei servizi in merito a costi di trattamento/smaltimento, personale, mezzi e forniture*. In relazione ai sacchi per la frazione PSA nell'Allegato 13 art. 3 si specifica che i sacchi sono confezioni in rotoli da 10 pezzi. Si tenga a tal fine presente che il Comune di Cusano Milanino fornisce n. 100 sacchi/anno ad utenza con figli minori di tre anni o con familiari che fanno uso di presidi sanitari assorbenti.

QUESITO N. 10

OGGETTO: All'art. 2 dell'allegato 13 si richiede la fornitura di autospazzatrice su telaio da almeno mc. 5, fatto salvo la cubatura e le caratteristiche tecniche richieste è possibile la fornitura di spazzatrice equivalente immatricolato comunque come autocarro ad uso speciale?

In Risposta: Con riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che gli standard minimi relativi ai mezzi sono riportati all'Allegato 13 - *Standard minimi dei servizi in merito a costi di trattamento/smaltimento, personale, mezzi e forniture* - ai fini delle caratteristiche tecniche occorre proporre mezzi adeguati agli standard minimi.

QUESITO N. 11

OGGETTO: All'art. 20 ultimo capoverso si ammette un periodo transitorio di sei mesi per la messa in servizio dei veicoli necessari per l'espletamento dell'appalto, all'art. 69 "penalità" entro tre mesi. Si consideri che allo stato attuale un normale fornitore quale Iveco, attualmente causa pandemia, consegna telai per l'allestimento a 6/8 mesi e che un veicolo immatricolato ed allestito non viene consegnato prima di 9/10 mesi data ordine. La stazione appaltante ritiene soddisfatto il requisito mediante attestazione di ordinativo dei veicoli?

In Risposta: con riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che il termine per la messa in servizio dei mezzi necessari all'espletamento dell'appalto (intesi come mezzi nuovi o di recente immatricolazione) è quello indicato all'art. 20 del CSA ovvero 6 mesi. L'art. 69 "penalità" riporta tre mesi per mero errore materiale. Eventuali motivati ritardi saranno valutati in corso d'esecuzione dell'Appalto dal Responsabile Unico del Procedimento.

QUESITO N. 12

OGGETTO: Con riferimento all'Art. 21 e all'Allegato 2, Art. 3, comma 3.3 e all'Allegato 13 Art. 3 relativi alla fornitura di sacchetti dotati di TAG RFID per la raccolta della frazione secco residuo, il numero di sacchetti da fornire per ogni anno è pari a 30 sacchi/utenza domestica, ma nel dettaglio degli Allegati, il totale non corrisponde al numero di sacchi previsti per le 9.187 utenze domestiche, si chiede conferma di quale dato debba considerarsi, quello approssimato da CSA (184.000) o il totale effettivo (275.610).

In Risposta: Con riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che gli standard minimi relativi alle forniture sono riportati all'Allegato 13 - *Standard minimi dei servizi in merito a costi di trattamento/smaltimento, personale, mezzi e forniture*. Il dato da tenere in considerazione è quello indicato all'allegato 13 art. 3 al CSA, che tiene conto della quantità totale di sacchetti dotati di TAG-RFID (30 sacchi/anno da 45 lt per utenze domestiche e 30 sacchi/anno da 110 lt per utenze non domestica) ovvero in totale 318.900/anno.

QUESITO N. 13

OGGETTO: Con riferimento all'Art. 21 e all'Allegato 2, Art. 3, comma 3.1 e all'Allegato 13 Art. 3, relativi alla fornitura di sacchetti in materiale biodegradabile per la raccolta della frazione organica residuo, il numero di sacchetti da fornire per ogni anno è pari a 80 sacchi/utenza domestica, ma nel dettaglio degli Allegati, il totale non corrisponde al numero di sacchi previsti per le 9.187 utenze domestiche, si chiede conferma di quale dato debba considerarsi, quello approssimato da CSA (720.000) o il totale effettivo (734.960). Si chiede inoltre conferma, che la fornitura sia prevista per le sole utenze domestiche e quindi esclusa per le utenze non domestiche.

In Risposta: Con riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che gli standard minimi relativi alle forniture sono riportati all'Allegato 13 - *Standard minimi dei servizi in merito a costi di trattamento/smaltimento, personale, mezzi e forniture*. La quantità da considerarsi è quella approssimata indicata all'allegato 13 art. 3 CSA ovvero 720.000. Si conferma che la fornitura dei sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile per la raccolta della frazione organica è solo per le utenze domestiche.

QUESITO N. 14

OGGETTO: Si chiede indicazione del numero di contenitori per la raccolta delle pile e dei farmaci attualmente presenti sul territorio comunale e oggetto di raccolta.

In Risposta: Con riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che sul territorio comunale sono attualmente presenti n. 16 contenitori per pile esauste e n. 5 contenitori per farmaci scaduti, questi ultimi collocati presso le farmacie presenti sul territorio.

QUESITO N. 15

OGGETTO: Si chiede di precisare se la documentazione inerente la disponibilità degli impianti di smaltimento/recupero di cui al punto 7.1.c) del disciplinare di gara deve essere inserita nella busta amministrativa o in quella tecnica.

In Risposta: Con riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che la documentazione inerente la disponibilità degli impianti di smaltimento/recupero di cui al punto 7.1.c) del disciplinare di gara deve essere inserita nella busta amministrativa. Nel progetto tecnico si dovrà dare evidenza della propria proposta di organizzazione del servizio di trasporto, recupero/smaltimento rifiuti rispetto agli standard previsti nel CSA dall'art. 48 e 49 ai fini della valutazione della stessa da parte della Commissione di Gara sulla base dei criteri motivazionali indicati nel disciplinare di gara al punto 20.1.

QUESITO N. 16

OGGETTO: Fermo restando che l'appaltatore dovrà dotarsi di mezzi per tipo e numero idonei a garantire il corretto e regolare svolgimento delle prestazioni previste a capitolato, si richiede se la dotazione minima indicata all'allegato 13 del CSA sia derogabile o meno per numero e tipologia di mezzi, avuta presente la possibilità del concorrente di proporre nel progetto soluzioni tecniche-organizzative volte a migliorare l'impatto del servizio sulla cittadinanza. Si chiede altresì se l'uso esclusivo dei mezzi possa intendere riferito esclusivamente a quei veicoli che svolgono l'intera settimana di servizio, escludendo quei veicoli che l'appaltatore mette in servizio saltuariamente e/o solo in alcuni giorni della settimana.

In Risposta: Con riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che l'organizzazione del parco mezzi dei proponenti deve essere conforme in numero e specifiche tecniche ai requisiti minimi dell'allegato 13 del CSA, salvo che il concorrente dimostri nel progetto offerta che la definizione di un parco mezzi differente sia migliorativo rispetto alle specifiche di cui sopra in numero (comparando ad esempio le volumetrie delle attrezzature proposte per il numero di mezzi) e per tipologia degli automezzi (monoscocca in luogo dei costipatori ad esempio). Relativamente all'utilizzo esclusivo di mezzi si fa presente che il CSA non distingue tra utilizzi parziali o totali ma definisce un numero minimo di mezzi che dovranno essere adoperati esclusivamente per tale commessa.

QUESITO N. 17

OGGETTO: al punto C dell'art. 7.1 del disciplinare di gara, fra i requisiti viene richiesto "avvalimento e/o altro rapporto contrattuale a dimostrazione della disponibilità di impianti di gestione rifiuti". Considerato che i contratti in essere con gli impianti di smaltimento hanno scadenze più limitate rispetto alla scadenza della procedura in oggetto, fermo restando l'impegno a svolgere il servizio per tutta la durata dell'appalto ed il prezzo indicato in sede di offerta, si richiede se è possibile produrre a dimostrazione dell'onere richiesto lettere di disponibilità degli impianti e/o contratti in essere che non necessariamente scadono con l'appalto in oggetto.

In Risposta: Con riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che è possibile produrre a dimostrazione dell'onere richiesto al punto C dell'art. 7.1 del Disciplinare di gara un contratto di avvalimento e/o altro rapporto contrattuale che non abbia necessariamente conclusione con l'appalto in oggetto, fermo restando l'impegno a svolgere il servizio per tutta la durata dell'appalto ed il prezzo indicato in sede di offerta.

QUESITO N. 18

OGGETTO: In riferimento al punto 7.1 "Requisiti di idoneità" lettera c), ed in particolare alla seguente dicitura: "c) Autorizzazione/i regionali/provinciali, in corso di validità, per le attività di recupero e/o smaltimento, di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.L.vo 152/06 necessarie per la gestione dei servizi di recupero/smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero iscrizione cat. 8 classe D dell'Albo Gestori Ambientali (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi) e contratto di avvalimento e/o altro rapporto contrattuale a dimostrazione della disponibilità di impianti di gestione rifiuti." Si chiede conferma, anche in applicazione del principio del favor participationis alle gare d'appalto, che ai fini della soddisfazione del requisito di cui trattasi oltre all'iscrizione alla categoria 8 classe D dell'Albo Gestori Ambientali all'Albo, basti allegare alla documentazione amministrativa lettera di disponibilità degli/dell'impianto per i CER indicati all'art. 49 del CSA.

In Risposta: Con riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che secondo quanto previsto al punto 7.1 "Requisiti di idoneità" lettera c) del Disciplinare di gara, è necessario produrre oltre all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Cat. 8 classe D, contratto di avvalimento e/o altro rapporto contrattuale a dimostrazione della disponibilità di impianti di gestione rifiuti per i codici EER indicati all'art. 49 del CSA. Il principio del favor participationis è garantito dalla possibilità di produrre a dimostrazione del requisito di idoneità di cui all'art. 7.1 lettera c) del Disciplinare di gara, rapporto contrattuale di diverso tipo in assenza di propri impianti di recupero/smaltimento rifiuti, a tal proposito si veda anche risposta al quesito n. 17.

QUESITO N. 19

OGGETTO: Si chiede di specificare quali smaltimenti siano di competenza dell'Amministrazione Comunale e quali competano al gestore dell'appalto posto che, a titolo di esempio, all'art.2 del CSA è indicato quale obiettivo l'incremento della percentuale di raccolta differenziata anche ai fini di ridurre la spesa relativa allo smaltimento del rifiuto secco indifferenziato: "Prestatore del Servizio beneficerà delle maggiori entrate relative ai contributi CONAI e/o ricavi dalla vendita dei rifiuti, ricavi di cui lo stesso disporrà al 50% per tutta la durata dell'appalto come previsto dall'art. 76 del CSA, mentre la Stazione Appaltante oltre a beneficiare dei maggiori ricavi derivanti dalla quota del 50% di vendita rifiuti e corrispettivi CONAI di propria competenza, potrà ridurre la spesa relativa allo smaltimento del rifiuto secco indifferenziato."

In Risposta: Con riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che compete al Prestatore del servizio il reperimento degli impianti di recupero/smaltimento di tutte le frazioni di rifiuto gestite nell'ambito dell'appalto in oggetto, sia per le frazioni di rifiuto di cui all'art. 49 del CSA che per le

frazioni di rifiuto che rientrano nell'accordo quadro ANCI-CONAI e/o soggetti a remunerazione (alle condizioni di cui all'art. 48 e all'art. 76 del CSA) e/o gestibili tramite altri consorzi preposti (ad es. COU, CONOU, COBAT, ecc.). Esulano da questa condizione i RAEE di cui all'art. 37 del CSA, le pile/accumulatori di cui all'art. 40 del CSA, in relazione ai quali il Comune di Cusano Milanino ha sottoscritto apposita convenzione con il CDCRAEE e il CDCNPA. Esula anche la frazione di rifiuto di cui al codice ERR 20.01.10 raccolta in Piattaforma ecologia alle condizioni di cui all'art. 36 del CSA.

QUESITO N. 20

OGGETTO: In riferimento al punto 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" lettera b), ed in particolare alla seguente dicitura: "b) Esecuzione nel triennio precedente l'indizione della gara di servizi di misurazione/computazione di rifiuti urbani conferiti dai singoli utenti, per un fatturato annuo non inferiore a € 90.000,00 IVA esclusa;" si chiede conferma, anche in applicazione del principio del favor participationis alle gare d'appalto, che il requisito di cui trattasi debba essere inteso quale servizio per un Comune/ARO/Ente per un canone annuo pari ad almeno € 90.000,00 IVA esclusa dove si svolge un servizio di misurazione/computazione di rifiuti urbani conferiti dai singoli utenti.

In Risposta: Con riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che il requisito di cui al punto 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" lettera b) del Disciplinare di gara "*Esecuzione nel triennio precedente l'indizione della gara di servizi di misurazione/computazione di rifiuti urbani conferiti dai singoli utenti, per un fatturato annuo non inferiore a € 90.000,00 IVA esclusa*" debba essere inteso quale fatturato annuo non inferiore a € 90.000,00, IVA esclusa, riferito esclusivamente a servizi di misurazione/computazione di rifiuti urbani conferiti dai singoli utenti, non necessariamente prestati presso un unico Ente.

5/10/2021